

Ordinanza municipale sulle deleghe di competenze decisionali

Il municipio di Comano

Richiamati:

- gli articoli 9 cpv 4 e 192 della Legge organica comunale
- l'articolo 44 del Decreto di applicazione della Legge organica comunale
- l'articolo 28 cpv 3 del regolamento comunale

ha deciso di emanare la seguente

ORDINANZA

Art. 1 Scopi

La delega di competenze municipali all'amministrazione ha lo scopo di

- sgravare il municipio dalle questioni minori, ricorrenti o tecniche,
- coinvolgere i funzionari, attribuendo loro la responsabilità diretta di affari correnti,
- semplificare i processi decisionali e amministrativi.

Art. 2 Delega di competenza

L'allegato alla presente ordinanza – catalogo delle deleghe – specifica le decisioni che sono delegate ai servizi dell'amministrazione comunale e le rispettive competenze.

Le decisioni circa l'esecuzione di spese, l'assunzione di impegni e la delibera di lavori e forniture sono esclusivamente delegate, conformemente alle limitazioni di cui al citato allegato, ai responsabili del corrispondente centro di costo.

I crediti previsti a preventivo non possono in nessun caso essere superati dai delegatari.

Questi ultimi non possono inoltre fare nessuna spesa che non sia specificatamente iscritta a preventivo. In tal senso solo il municipio, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 115 e 165 LOC, può validamente decidere spese correnti non preventivate.

Le deleghe a favore del municipio di cui all'art. 8 del Regolamento comunale non sono oggetto della presente ordinanza.

In caso di dubbio sull'applicabilità della delega, la singola decisione va sottoposta al municipio secondo la procedura ordinaria.

Il delegato ha il dovere di sottoporre al municipio i casi che, per la loro particolarità, non rientrano nella gestione corrente o possono avere rilevanza politica.

La revoca di una decisione delegata compete esclusivamente al municipio.

Art. 3 Responsabilità e controllo

Per l'applicazione e l'esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Comano.

Il municipio ed il segretario comunale ai quali compete il controllo generale, definiscono i criteri da seguire per l'emanazione delle decisioni delegate e ne assicurano il rispetto.

A tale scopo dev'essere depositata in cancelleria comunale una copia di tutte le decisioni, o comunicazioni, inviate a terzi con firma individuale o collettiva.

Entro tali limiti, viene tuttavia garantita ai delegatari la necessaria indipendenza.

Art. 4 Firma delle decisioni

Il diritto di firma è regolato come segue:

- a) con firma individuale del funzionario responsabile del servizio cui è attribuita la competenza di decisione o dal segretario comunale per giustificati motivi;
- senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (imposte, contributi, ecc.).

Art. 5 Diritto di reclamo

Le decisioni del segretario comunale o del funzionario responsabile sono suscettibili di reclamo al municipio.

E' fatta salva la procedura prevista da leggi o regolamenti speciali.

Art. 6 Termini e legittimazione

Il reclamo dev'essere presentato al municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Sono legittimati ad interporre reclamo:

- a) ogni persona o ente che è toccato dalla decisione e che ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modificazione della stessa;
- b) ogni cittadino del Comune.

Art. 7 Forma

Il reclamo dev'essere presentato per iscritto in lingua italiana, motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere le conclusioni.

In difetto di questi requisiti, un termine ragionevole è impartito al reclamante per porvi rimedio, con la comminatoria dell'irricevibilità.

Il reclamo ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.

Art. 8 Tasse, spese e ripetibili

La procedura di reclamo è per principio gratuita.

L'accoglimento del reclamo non dà diritto ad indennità per ripetibili.

Art. 9 Disposizioni sussidiarie

Alla procedura di reclamo, per quanto non stabilito dalla presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni generali della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Art. 10 Ricorso

Contro la presente ordinanza é dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 11 Norma finale

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Copia della stessa verrà distribuita a tutta la cittadinanza.

Per il municipio di Comano:

Il sindaco: Il segretario: Marco Valli Valerio Soldini

Ris.mun. 29.8.2011 pubblicata all'albo comunale dal 5.9.2011 per un periodo di 15 giorni